



**COMUNE DI SANTI COSMA E
DAMIANO**

PROVINCIA DI LATINA

REVISORE UNICO

Verbale n. 26 del 20/12/2023

Oggetto: Parere sulla revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

Il sottoscritto Rag. Antonio Di Giovannandrea, Revisore dei conti dell'Ente;

Vista la proposta di deliberazione per il Consiglio comunale avente per oggetto: *Ricognizione periodica delle partecipate pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. 100/2017. Approvazione.*

Visto l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente, come risultante dalla proposta sopra indicata;

Considerato che il Comune di Santi Cosma e Damiano ha le seguenti partecipazioni societarie:

| CODICE FISCALE PARTECIPATA | NOME PARTECIPATA | QUOTA DI PARTECIPAZIONE | ESITO DELLA RILEVAZIONE |
|-------------------------------|---|-------------------------------|--|
| 02111020596 | ACQUALATINA S.P.A. | 0,62% | MANTENERE |
| 16452941004 | CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE a far data dal 24/12/2021 Consorzio Industriale del Lazio per effetto di Fusione | 0,98% | Non soggetta al provvedimento di razionalizzazione periodica adottato ai sensi dell'art.20, comma 1, del TUSP, in quanto Consorzio |

Richiamate le motivazioni descritte in delibera e nella relazione tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario, per cui il Comune di Santi Cosma e Damiano non ritiene sussistere le condizioni per un piano di revisione delle partecipazioni detenute dal Comune, così come previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 19.8.2016, n. 175, e qui testualmente riportate:

ACQUALATINA S.P.A.:

La società Acqualatina S.p.A. produce un servizio pubblico locale di interesse generale, strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, e la costituzione di società (o la detenzione di partecipazioni in esse) "che producono servizi di interesse generale" è da ritenersi ammessa. La società Acqualatina S.p.A. opera in un ambito territoriale ottimale e nell'alveo della disciplina per la relativa partecipazione si ritiene che debba essere mantenuta. Inoltre è specificato che per essa non sono applicabili al caso di specie quei criteri di eliminazione o aggregazione delle partecipazioni previsti dalla normativa.

La ricognizione effettuata sulle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Santi Cosma e Damiano, non prevede un nuovo piano di razionalizzazione, in quanto le azioni che si intendono intraprendere sono comunque di continuare a mantenere la partecipazione nella Società Acqualatina S.p.A.

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

| Progressivo | Denominazione società | Tipo di partecipazione | Attività svolta | % Quota di partecipazione | Motivazioni della scelta |
|-------------|---------------------------------------|------------------------|--|---------------------------|---|
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | ACQUALATINA S.P.A. P.I.02111020596 | Diretta | Gestione del servizio idrico integrato | 0,62 | La Società Acqualatina S.p.A., produce un servizio pubblico locale di interesse generale, strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, e la costituzione di società (o la detenzione di partecipazioni in esse) "che producono servizi di interesse generale" è da ritenersi ammessa. Pertanto con Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio n° 8 del 28/04/2017 l'Ente ha autorizzato il suo mantenimento, ai sensi dell'art. 3, commi 27 ss. della Legge n. 244/2007; La società Acqualatina S.p.A. inoltre, opera in un ambito territoriale ottimale e nell'alveo della disciplina per la relativa partecipazione si è ritenuto dovesse essere mantenuta e si specifica inoltre che per essa non sono applicabili al caso di specie quei criteri di eliminazione o aggregazione delle partecipazioni previsti dalla normativa |

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Non v'è necessità di procedere ad azioni di razionalizzazione.

Considerato che:

- l'Ente motiva il mantenimento delle sopra richiamate partecipazioni sussistendo i presupposti di legge;

Visto il parere di regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", approvato col D.Lgs. 19.8.2016, n. 175;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Esprime

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Invita l'Ente

- a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle eventuali relative spese;
- a verificare periodicamente i bilanci della partecipata e a vigilare in merito all'incidenza delle spese sul bilancio comunale, attuando le opportune scelte qualora emergessero diseconomie durante la gestione.

Frasso Sabino

Il Revisore Unico

20/12/2023

